

NB:versione informale. E' opportuno consultare sempre l'originale cartaceo

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

approvato con deliberazione consiliare n. 37 dd. 2.04.1984 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 15 dd. 10.03.1986, n. 8 del 17.01.2000, n. 26 del 14.04.2003, n. 22 dd. 31.03.2014

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento – Richiamo al altre leggi e regolamenti

Il presente regolamento disciplina e tutela il decoro cittadino, l'ordine, l'incolumità, la quale e la sanità pubblica.

Le disposizioni del presente regolamento non esimono dall'osservanza delle norme contenute nelle leggi civili e penali, nei regolamenti generali e negli altri regolamenti comunali, anche se venga disciplinata la stessa materia.

Art. 2 - Ordinanze – Ordini verbali

Oltre le disposizioni di questo regolamento, è resa obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni che l'autorità comunale crederà di dettare a mezzo di speciali ordinanze, non che gli ordini verbali che, per ragioni contingenti, venissero impartiti dalle competenti autorità, o, sul posto, da funzionari ed agenti della vigilanza urbana.

Art. 3 - Nozioni di luogo, o suolo, o area, o spazio pubblico.

Per spazio pubblico, od altra locuzione consimile, s'intende:

- a) lo spazio demaniale ed il relativo sottosuolo e soprassuolo
- b) la privata proprietà soggetta a servitù di pubblico uso, od aperta al pubblico, compresi i portici, i relativi spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 4 – Disposizioni generali per licenze, autorizzazioni, nulla osta, ecc.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente regolamento si intendono rilasciati:

- a) personalmente al titolare che sia in grado di obbligarsi solidamente a termini di Cod. Civ. e decadono una volta trascorso il termine per il quale siano rilasciati;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo giudizio insindacabile, i provvedimenti e gli atti rilasciati, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso,
- e) con relative spese con diritti, sopralluoghi, verifiche a carico dei titolari;
- f) con il divieto di cessione a terzi; in casi particolari, potrà essere ammessa la rappresentanza, purché debitamente autorizzata e trascritta negli atti stessi;
- g) con l'obbligo di esibizione a richiesta del personale che può anche temporaneamente provvedere al ritiro per ragioni d'ufficio, previo rilascio di ricevuta;
- h) con l'obbligo, in casi di smarrimento o distruzione, di munirsi di un duplicato;
- i) per la durata massima di un anno, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 5 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Corpo dei Vigili Urbani.

Gli agenti di polizia urbana, nell'esercizio delle loro funzioni – ed dove occorra, sempre nell'ambito delle rispettive competenze, i custodi municipali e gli agenti di polizia giudiziaria di cui all' art. 221 del C.P.P.- potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere, negli esercizi di spettacolo e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Se autorizzati dal possessore, potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni alle leggi e decreti, al presente regolamento, o ad altri regolamenti comunali, ai decreti ed alle ordinanze dell' autorità, osservato – per l'orario – il disposto dell' art. 333 del C.P.P.

Il Sindaco può ordinare visite o controlli nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita, ed utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, la distruzione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e ripetibili fiscalmente in conformità all' art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n°148.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone, l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell' ingombro o del pericolo, restando le spese a carico del contravventore stesso.

Art. 6 – Cose sequestrate.

La restituzione dei beni sequestrati, quando ciò sia consentito e non si tratti di cose nocive o pericolose la cui detenzione sia vietata dalla legge, è subordinata alla definizione del procedimento contravvenzionale, al pagamento dei diritti di deposito, nonché al rimborso di eventuali ulteriori spese.

Se le cose sequestrate sono soggette a facile deterioramento o, per la loro natura o per altre circostanze, non appare agevole o conveniente il loro trasporto alla depositaria comunale, si luogo alla loro vendita immediata.

Le cose invece suscettibili di conservazione possono essere alienate soltanto dopo sei mesi dalla data del sequestro, sempre che la persona a carico della quale fu eseguito, sebbene regolarmente invitata, non si presenti per il ritiro, o non si tratti di cose che debbano rimanere a disposizione dell' Autorità Giudiziaria.

Qualora non sia possibile procedere alla vendita delle cose di facile deterioramento e se devono essere destinate ad istituti di beneficenza, sempre che il loro cattivo stato di conservazione non ne imponga la distruzione.

Art. 7 – Inosservanza delle disposizioni.

L'inosservanza dei provvedimenti emanati dal Sindaco nell'uso delle facoltà a lui riservate del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita come contravvenzione al regolamento medesimo e, oltre alle sanzioni di legge, comporta, come conseguenza, l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero all'esecuzione delle opere o al compimento degli atti che siano stati omessi.

Art. 8 –

Il Sindaco dà esecuzione al presente regolamento anche con altre disposizioni ed ordinanze che si rendessero necessarie, purché non in contrasto con le disposizioni normative vigenti.

PARTE SECONDA
SUOLO PUBBLICO

Capo I
TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 9 – Disposizioni di carattere generale.

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutte le aree e gli spazi pubblici o aperti al pubblico devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

Anche i luoghi privati in vista del pubblico devono essere tenuti in perfetto stato di nettezza e di decoro a cura dei proprietari o aventi diritto.

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro.

I titolari di industrie o esercizi artigiani e commerciali sono tenuti a mantenere una conservazione decorosa degli ambienti di lavoro e di deposito, specialmente se questi sono ubicati in zona esposta al pubblico transito.

Art. 10 – Carico, scarico e trasporto di merci.

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci o di qualsiasi materiale, deve provvedere immediatamente, salvo quanto previsto dal Codice della Strada, alla rimozione degli ingombri eventualmente provocati; deve altresì provvedere a ripristinare la nettezza del suolo.

Per i materiali di facile dispersione, durante le operazioni di carico, scarico e trasporto, dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per evitare molestia o danno a cose e persone.

Art. 11 – Sgombero della neve.

Si fa divieto di spargere sul suolo pubblico neve o materiale simile che possano recare pericolo o intralcio alla circolazione e al traffico.

E' fatto obbligo ai frontisti provvedere allo sgombero del trattato di marciapiede in corrispondenza del suolo privato.

Nel caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze con il conseguente sgombero a carico dell'interessato.

Art. 12 – Canali di gronda e di scolo per le acque pluviali, tetti, cornicioni.

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi, i portafiori o simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire lo sgocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sopra luoghi abitati o aperti al pubblico.

Art. 13 – Rami di piante sporgenti sul suolo pubblico.

I rami di piante collocate all' interno di proprietà private non devono sporgere sul suolo pubblico o aperto al pubblico. Quando esista tale sporgenza, i proprietari o aventi diritto devono immediatamente provvedere alla eliminazione della stessa.

Art. 14 – Muri di sostegno dei terreni.

I muri di sostegno dei terreni soprastanti al livello delle strade o piazze pubbliche o dei luoghi aperti al pubblico devono essere muniti di interstizi atti a raccogliere lo scolo delle acque e provvisti, alla loro base, di canaletto per convogliare le acque stesse nei condotti pubblici sotto il suolo stradale ed essere costantemente conservati in stato di buona manutenzione.

Art. 15 – Manutenzione di portici e passaggi coperti gravati da servitù di pubblico passaggio.

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, i guasti che si verificano alle griglie, telai e soffitti dei portici, passaggi coperti di proprietà privata soggetti a diritto di uso pubblico, devono essere prontamente riparati a cura e spese dei proprietari.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simile messe in opera sul suolo pubblico.

Art. 16 – Recinzione di terreno confinanti col suolo pubblico.

E' vietato recingere con filo di ferro spinato le proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o comunque con luoghi aperti al pubblico.

Quando esigenze di sicurezza,decoro,morale o pubblico interesse lo richiedano,il Sindaco può ordinare ai rispettivi proprietari di eseguire la recinzione dei propri terreni confinanti col suolo pubblico, mediante muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

Art. 17 –Collocamento pericoloso di vasi , statue e simili.

E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi,dei poggiali,delle finestre e di ogni altra parte esterna delle case e dei muri,statue,stemmi,vasi,casse con piante,gabbie per uccelli ed altri oggetti inamovibili,senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi,atti a scongiurare qualsiasi pericolo di caduta.

I giardini pensili,le casse ed i vasi con piante devono inoltre essere muniti di opportuni ripari,atti a raccogliere lo stillicidio prodotto dalle acque piovane o dalla semplice annaffiatura,in modo da evitare molestie o danno al pubblico ed agli abitanti dei piani inferiori,e deturpamento delle pareti.

Art. 18 –Battitura panni, tappeti e simili.

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre o terrazze delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere. Per le abitazioni che non hanno terrazzi, prospetti sul cortile, anditi interni,, finestre retrostanti o laterali alla pubblica via, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 7 antimeridiane, da marzo ad ottobre e fino alle ore 8 negli altri mesi.

Nei cortili ad anditi interni lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato fino alle ore 10.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo, molestia o danno.

Art. 19 – Lavatura e stendimento di biancheria e panni.

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati e dai lavatoi pubblici.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria, coperte, tappeti, materassi e panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

È vietato altresì stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e parapetti pubblici.

Art. 20 – Nettezza dei cortili, portici e scale.

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ad ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza (e sufficientemente illuminati).

Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne

impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 21 – Fontane, vasche, lavatoi o simili.

È vietato gettare o, comunque, lasciar cadere nelle fontane o vasche, sia pubbliche che private, pietre, detriti o qualsiasi altro oggetto di rifiuto sia solido che liquido.

Salve le disposizioni contenute nell'art. 635 del Cod. Pen. (danneggiamento), è vietato immergersi nelle fontane, vasche, lavatoi.

È inoltre vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontane è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili..

Art. 22 – Getto di manifesti.

Salve le disposizioni contenute nel vigente regolamento sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, il lancio di fogli e volantini delle strade, piazze ed aree pubbliche o comunque aperte al pubblico è vietato. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco.

Tale divieto resta sospeso durante le campagne elettorali per i soli volantini interessanti la propaganda.

Art. 23 – Manifesti e scritte.

Sono vietate le scritte sui muri, sul pubblico selciato e sugli infissi.

È pure vietata l'affissione in luogo pubblico di manifesti fuori dei posti appositamente designati.

È altresì vietato stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione dell'autorità comunale.

Art. 24 –Giardini pubblici.

Nei giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi con veicoli di qualsiasi tipo o con animali, fatto salvo, per i cani, quanto previsto dal regolamento per la detenzione di animali domestici;
- b) ostacolare in qualsiasi modo il deflusso o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
- c) camminare o coricarsi nei siti erbosi, sdraiarsi o sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine.
- d) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, pali o altri infissi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
- f) rimuovere o danneggiare cartelli, targhe o avvisi messi in opera dal Comune;
- g) danneggiare o imbrattare le tabelle destinate alle pubbliche affissioni, le insegne luminose, le segnalazioni stradali e qualsiasi altro oggetto esposto al pubblico.

Art. 25 – Campeggio – escursioni.

Sono vietati nel territorio comunale, l'installazione di tende o roulotte, baracche o altre strutture e l'esercizio del campeggio in genere, senza la prescritta autorizzazione del Sindaco al proprietario del suolo.

È fatto pure divieto di accedere e sostare con qualsiasi veicolo nei boschi e nei prati di proprietà comunale.

Capo II
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 26 – Occupazione di suolo e spazi pubblici.

Salvo quanto disposto dalle norme vigenti, l'occupazione di spazi ed aree pubblici è vietata a chiunque, senza una speciale autorizzazione del Sindaco.

Sono parimenti vietate, senza la predetta autorizzazione, anche le occupazioni precarie o momentanee di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico.

Art. 27 – Durata e rinnovazione delle concessioni.

Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico non inferiore all'anno sono considerate permanenti, le altre temporanee.

Le concessioni temporanee potranno per giustificati motivi ed in casi eccezionali, essere rinnovate. A tal fine il concessionario è tenuto a presentare istanza motivata al Sindaco, prima della data di scadenza della concessione.

Art. 28 – Revocabilità delle concessioni.

In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo giudizio insindacabile, può per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, nonché per ragione di sicurezza, igiene, decoro, estetica, circolazione e per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti, gli agenti del Corpo Vigili Urbani possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Art. 29 – Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche.

La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata direttamente agli incaricati del Comune che rilasceranno la prescritta ricevuta.

La tassa dovuta per le altre occupazioni temporanee sarà versata con la modalità stabilite nell'atto di concessione.

Art 30 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ordinamentali sull'area pubblica.

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti agli esercizi pubblici, ed a favore dei gestori degli stessi su autorizzazione del Sindaco e salva la soddisfazione della tassa.

In via eccezionale può essere consentita anche per botteghe o negozi diversi dai pubblici esercizi.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione, l'ampiezza del suolo da occupare, la tassa da versare ed altre modalità di ordine tecnico.

L'Amministrazione comunale può negare la concessione quando ci si oppongono ragioni di viabilità, sicurezza del traffico e pubblico interesse.

I tavolini e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e uniformi.

I rispettivi titolari delle concessioni sono tenuti a mantenere in ogni momento la assoluta pulizia del suolo occupato.

Art. 31 – Obbligo per chi effettua lavori o fa depositi su aree pubbliche.

Comunque compia lavori di qualsiasi genere ed esegua depositi sul suolo pubblico autorizzati dal Sindaco, oltre l'osservanza delle leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse poste ad altezza di almeno cm. 70 e non superare a m. 1.70 del livello del suolo.

Al calare del sole, tali segnalazioni devono essere illuminate con depositi fanali a luce rossa od a altri adeguati congegni luminosi, che dovranno rimanere accesi fino all'alba.

È fatto obbligo dell'uso dei fanali di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

Art. 32 – Collocamenti o iscrizioni e cartelli esposti al pubblico.

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, è vietato senza speciale autorizzazione del Sindaco collocare targhe e lapidi, effettuare iscrizioni su tavole, lastre di marmo e simili, all'esterno dei caseggiati e di botteghe che fronteggiano il suolo pubblico.

L'istanza rivolta al Sindaco dovrà essere corredata di un disegno delle iscrizioni.

Non sarà in nessun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati, salve eventuali eccezioni.

Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari, anche se effettuata su suolo privato, quando tale pubblicità faccia riferimento a fatti non ancora autorizzati.

Art. 33 – Tende, insegne, tabelle, mostre, vetrine.

Salvo quanto disposto dal regolamento edilizio, è vietato senza autorizzazione del Sindaco, il collocamento di tende, insegne, tabelle, iscrizioni o disegni, mostre, vetrine, cartelli, riverberi, merci, bracci sporgenti con segni rappresentativi dell'industria, lumi, fari, riflettori e simili, anche se il collocamento di essi importi una sporgenza minima sul'area pubblica dal limite esterno dei muri degli edifici, ai quali le tende, insegne, tabelle, ecc. sono applicate.

La sporgenza e la larghezza delle tende sono indicate dal Sindaco di volta in volta, secondo le speciali circostanze dei luoghi, le esigenze della viabilità e del decoro.

Ogni negozio, laboratorio, esercizio pubblico, fabbrica, industria può portare all'esterno dell'esercizio una insegna contenente nome e cognome del titolare o la denominazione della ditta con l'indicazione dell'attività svolta.

L'iscrizione su muro o altro materiale, la installazione o la modifica di insegna dovrà essere debitamente autorizzata dal Sindaco al quale va rivolta istanza corredata da disegno con il testo dell'iscrizione, le dimensioni, i colori.

Il Sindaco può vietare o far modificare insegne con corrispondenti, anche se già esistenti.

Le insegne non utilizzate devono essere cancellate o rimosse a cura del titolare o del proprietario delle edificio.

Art. 34 – Esposizione di merci

È vietata l'esposizione di merci all'esterno dei negozi.

A richiesta degli interessati può essere eccezionalmente accordata, dall'Amministrazione comunale, la autorizzazione ad esporre merci all'esterno dei negozi, semprechè non vi ostino ragioni di decoro, igiene, estetica e lo permettano le condizioni di viabilità.

Detta richiesta va annualmente rinnovata.

Art. 35 – Addobbi, festoni, luminarie, striscioni e simili.

In tutte la località pubbliche, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, è vietato:

1. collocare addobbi, festoni, striscioni, lumi e simili;
2. utilizzare sostegni, installazioni in genere dell'impianto di illuminazione pubblica per il fissaggio di addobbi, festoni, striscioni, lumi e simili;
3. avvicinarsi con i suddetti addobbi, festoni, luminarie, striscioni e simili meno di 2 metri dalle condutture aeree degli impianti elettrici.

Art. 36 – Fiere e mercati.

Le fiere ed i mercati saranno tenuti nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dal vigente Regolamento per il funzionamento del mercato.

La concessione dei permessi per l'occupazione del suolo pubblico – nelle file e nei posti convenientemente destinati – è fatta secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

Art 37 – Commercio ambulante

Il commercio ambulante potrà essere svolto soltanto nelle aree delimitate dall'Amministrazione comunale con il regolamento di mercato in vigore.

In via del tutto eccezionale l'Amministrazione comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi in altre aree a coloro che ne facciano espressa richiesta e per particolare contingenza.

Art. 38 – Spettacoli su aree pubbliche.

La concessione di spazi ed aree pubbliche ad esercenti pubblici spettacoli (circhi, luna park, parco divertimenti, ecc.) è disciplina di volta in volta dall'Amministrazione comunale.

Art. 39 – Installazione di chioschi ed edicole.

L'autorizzazione ad erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero ad installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve.

Art. 40 – Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e linee telefoniche.

Il collocamento di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto o collocamenti di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che vi si dovessero apportare, sono concessi in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali e delle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, ferma la osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forme ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici, nonché per riparazione di quelli privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto, quando in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno quindi notificare il luogo e il giorno in cui si dirà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni, tempo, alla verifica dello stato di isolamento o di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

PARTE TERZA
ORDINE, INCOLUMITA', DECORO E QUIETE PUBBLICA

Capo I
ORDINE, INCOLUMITA' E DECORO.

Art. 41 – Palchi e baracche

Salve le disposizioni contenute nel regolamento edilizio, è vietato, senza autorizzazione del Sindaco, erigere palchi, baracche e simili, simili anche temporaneamente, per feste, spettacoli o per qualsiasi altro scopo, sia su aree pubbliche che su quelle private, qualora queste ultime siano contigue a strade e piazze pubbliche.

Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere, prima delle funzioni, collaudate da un tecnico del settore. Nessuna responsabilità sarà imputabile all'Amministrazione comunale.

Art. 42 – Manifestazioni in luogo pubblico.

Qualsiasi manifestazione, come cortei, raduni, comizi, funzioni e simili, da svolgersi in luogo pubblico e comunque aperto al pubblico, oltre ad essere preventivamente autorizzata a sensi di legge e regolamenti vigenti, deve essere disciplinata, a cura dei promotori ed organizzatori, secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Sindaco con propria ordinanza al fine di non recare intralcio alla circolazione.

I promotori ed organizzatori, nonché tutte le persone che prendono parte o assistono alle dette manifestazioni devono attenersi alle disposizioni emanate.

La presente disposizione è applicabile a tutte le manifestazioni, ivi comprese quelle funebri, anche quando non siano prescritte preventivamente speciali autorizzazioni.

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione in luogo pubblico deve pervenire all'Amministrazione comunale almeno 8 giorni prima della data della manifestazione stessa, salvo casi di particolare urgenza.

Il firmatario della domanda si riterrà espressamente responsabile a tutti gli effetti per eventuali abusi collegati alla manifestazione.

Art. 43 – Giochi.

Sono vietati sul suolo pubblico o aperto al pubblico i giochi e le altre manifestazioni che possono recare danno o molestia nonché intralcio alla circolazione.

E' pure vietato lanciare pietre, palle di neve, e simili, nonché usare su suolo pubblico pattini e trampoli e scivolare su terreno coperto di neve o ghiaccio, arrampicarsi su qualsiasi struttura. E' inoltre vietato aggrapparsi o salire sulle piante, sui muri e recinzioni.

Art. 44 – Questue e carovane di nomadi.

E' vietato a chiunque mendicare sul territorio comunale.

Per effettuare questue, occorre l'autorizzazione dell'autorità di P.S.; si deve inoltre evitare ogni forma di pressione molesta sul pubblico.

E' vietato a carovane di nomadi (zingari) o altre comitive accamparsi o sostare nel territorio del Comune; in casi particolarissimi il Sindaco rilascerà, sentito, ove occorra, il parere dell'Ufficiale sanitario, l'autorizzazione, dettando le condizioni di luogo e di tempo e prescrizioni di ordine pubblico e di igiene.

Art. 45 – Divieto di lavatura e riparazione veicoli su aree pubbliche.

E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura di vetture, autovetture, carri e simili.

Il Sindaco potrà rilasciare permesso scritto per le località meno frequentate.

Sono altresì vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto dal Sindaco stesso.

Art. 46 – Divieto dell' esercizio dell' attività artigiana e industriale su aree pubbliche.

E' proibito lavorare sulle porte delle case ,botteghe o magazzini, o in luogo pubblico, quando in qualsiasi modo si possa recare molestia ai passanti o si metta in pericolo la loro incolumità, o per ragioni di decoro.

Art. 47 – Assembramenti.

Sono vietati gli assembramenti che provochino ostacolo alla circolazione.

Sono altresì vietate tutte le manifestazioni pubblicitarie, anche se effettuate nell' interno dei negozi ed esercizi, allorché, provocando assembramenti, rechino intralcio alla circolazione.

Art. 48 – Brillamento di mine.

Ferme restando le disposizioni previste in materia del T.U. delle Leggi di P.S. e relativo regolamento, è vietato in tutto il territorio del Comune far esplodere mine o altro senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 49 – Recinzioni di pozzi, cisterne e fontane.

I pozzi, le cisterne, le fontane ed i fossati devono essere muniti di parapetti; allorché ne siano sprovvisti devono essere muniti di portello, mantenuto chiuso, o di altri ripari idonei ad impedire disgrazie.

I chiusini e gli sportelli che danno accesso a gallerie o vani posti nel sottosuolo stradale non possono essere aperti se prima non sia stato collocato, intorno ai margini dell' apertura, un conveniente riparo che impedisca ogni pericolo o danno alle persone e alle cose.

La collocazione dei ripari di cui al comma precedente è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco ed alla osservanza delle norme stabilite dal Codice della strada in materia di lavori e depositi sulle strade.

Art. 50 – Insegne, persiane, imposte e vetrate.

Le insegne, le persiane, le imposte e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate in modo che non possano recare danno a persone o cose.

Le persiane e le imposte quando sono aperte debbono essere stabilmente fermate al muro mediante congegno fisso e sicuro.

Art. 51 – Trasporto a braccia di travi, antenne e simili.

Le travi, le antenne, le aste metalliche e simili oggetti, allorché siano di lunghezza superiore ai quattro metri e trasportati a braccia, devono essere affidati a non meno di due persone, una per ogni estremità.

Art. 52 – Trasporto di oggetti incomodi e pericolosi.

Il trasporto di vetri, utensili pericolosi, falci e simili deve essere svolto in maniera da evitare qualsiasi pericolo alle persone o cose; deve essere eseguito con mezzi adeguati esclusi biciclette e motoveicoli.

Art. 53 – Tinteggiatura di pareti, ringhiere, pali, sedili e simili.

Chiunque provveda alla tinteggiatura di pareti, ringhiere, pali, sedili od altri oggetti, con i quali il pubblico può venire in contatto, deve segnalare il pericolo a mezzo di un sufficiente numero di cartelli.

Art. 54 – Monumenti, edifici ed impianti pubblici.

E' proibito sporcare in qualsiasi modo i pubblici monumenti, arrampicarvisi o salirvi sopra.

E' vietato altresì sedere o coricarsi sui piedestalli o gradinate degli stessi, nonché appoggiarsi alle catene ed ai pilastri che li recingono.

E' vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati.

E' vietato danneggiare in qualunque modo le targhe, frecce direzionali, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché gli impianti della pubblica illuminazione e qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione.

E' inoltre vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento.

Art. 55 – Animali vaganti e pericolosi.

Salve le disposizioni previste dal regolamento di polizia veterinaria e dal regolamento per la detenzione degli animali domestici, è vietato lasciar vagare per le strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico, animali in genere.

Art. 56 – Manutenzione degli edifici.

Salvo quanto previsto dagli articoli specifici del regolamento edilizio, i proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e le serramenta prospicienti l'esterno, le androne, le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, dei poggioli e qualsiasi altra recinzione.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta ne venga riconosciuta la necessità della Autorità comunale.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sul suolo, sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici, il suolo pubblico, recinzioni, lamiere e simili.

Il Sindaco farà provvedere alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore, quando questi, una volta identificato, non provveda direttamente.

Eventuali danni arrecati al Comune o ai privati dovranno essere debitamente risarciti.

Art. 57 – Insalubrità dell'aria e dell'acqua.

Il Sindaco, in special modo nei casi in cui si manifestino situazioni di particolare anormalità nel grado di inquinamento idrico ed atmosferico, segnalerà il fatto all'autorità competente a sensi della normativa vigente. In caso di assoluta urgenza e contingenza, vi provvederà direttamente.

Art. 58 – Vuotatura dei pozzi neri.

La vuotatura dei pozzi neri è resa obbligatoria ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Per la vuotatura si dovrà ricorrere all'uso di pompe e botti pneumatiche perfettamente stagnanti, esternamente pulite, munite di chiusura ermetica onde evitare possibili emanazioni di esalazioni moleste.

La vuotatura dei pozzi neri con sistemi tradizionali sarà permessa in casi del tutto eccezionali e con le modalità e prescrizioni dettate volta per volta dall'Autorità comunale.

Nel permesso di cui al primo comma sarà indicato l'orario delle operazioni che normalmente dovranno eseguirsi nel corso della notte, salvo casi eccezionali, e sarà fatta menzione di ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini delle norme di igiene e di circolazione.

I depositi maleodoranti devono essere eliminati entro il più breve tempo possibile e, in ogni caso, subito dopo l'ordine dell'Autorità comunale.

Durante le operazioni di carico e di trasporto si dovrà evitare qualsiasi spandimento di materiale; ove tale spandimento si verificasse è fatto obbligo al responsabile di provvedere immediatamente alla pulizia completa del suolo.

Se il materiale estratto sarà utilizzato per concimazione, i luoghi interessati dovranno essere distanti almeno 100 metri dalle abitazioni.

Art. 59 – Acque.

Non è lecito fare canali, acquedotti ed altre opere interne ed esterne, usurpative o impeditive al libero e completo corso delle acque pubbliche, scorrenti sul suolo e nel sottosuolo della borgata e degli altri centri abitati.

Capo II QUIETE PUBBLICA

Art. 60 – Esercizio di mestieri, arti, industrie, in genere.

Chiunque intenda esercitare nel Comune di Borgo Valsugana un'arte, mestiere, industria e simili, deve farne preventiva denuncia all'Amministrazione comunale.

Il sindaco si riserva la facoltà di negare il permesso all'attivazione di qualsiasi esercizio nelle sedi ritenute non idonee in quanto carenti di requisiti igienici ed in particolare quando vi sia la possibilità di compromettere lo stato di decoro, di viabilità, di quiete e di incolumità pubblica e ogni altra condizione contraria al pubblico interesse, tenuto conto della destinazione urbanistica del luogo fissata dal vigente Piano di Fabbricazione comunale.

Analoga denuncia di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere presentata anche per modificazioni, trasferimento, subingressi o cessazioni di attività.

Gli ambienti di lavoro dovranno corrispondere alle norme di legge.

Gli esercenti mestieri, arti e simili dovranno aver cura di usare la massima cautela per evitare molestie ed incomodi agli abitanti vicini.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco è vietato esercitare tra le ore 20 (ore 21 in regime di ora legale) e le ore 7 e dalle ore 12 alle ore 14 per l'intero arco dell'anno, arti, mestieri, industrie che siano comunque causa di rumori o di disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiore limitazione, se i rumori o i disturbi possono uscire molesti in altre ore.

Gli agenti municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accerteranno la natura dei rumori e ne faranno rapporto al Sindaco, il quale darà le necessarie disposizioni affinché gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi o molesti provvedono ad eliminare gli inconvenienti, limitando, quando occorra, l'orario dell'esercizio.

Art. 61 – Impianti di macchinari produttivi

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze nei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dell'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda indicando le macchine da installare, con esatta specificazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1/1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 30 metri, intorno fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

Il permesso sarà revocato quando:

a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;

- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un' adeguata sistemazione antivibrante.

Il propagarsi di rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto il rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi elettro-meccanici.

Art. 62 – Funzionamento di motori in case di abitazione.

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati elettrodomestici. Gli altri apparecchi che, azionati, producano rumore o vibrazioni che si avvertono specie nelle notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 20 (ore 21 in regime di ora legale) e dalle ore 12 alle ore 14 per l'intero arco dell'anno.

L'Autorità comunale può comunque ordinare maggiori restrizioni d'orario.

Salvo quando previsti dall'art. 112 del Codice stradale, è vietato ai conducenti di autoveicoli, motocicli e simili di provare nelle pubbliche strade e nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o comunque di provocare rombi, scoppi e rumori inutili o mantenere il motore acceso inutilmente.

Art. 63 – Rumori nelle abitazioni e nei locali pubblici.

Nelle abitazioni private, nei locali pubblici e nelle immediate vicinanze, dalle opere 22 (ore 23 in regime di ora legale) alle ore 7, è vietato, di regola, produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie, eccessivo calpestio, grida, schiamazzi, richiami ad alta voce che possano recare comunque disturbi ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisori, strumenti musicali e simili. Il Sindaco, su denuncia degli interessati, previa diffida, fa accertare le contravvenzioni a carico dei responsabili, impartendo le opportune disposizioni per eliminare eventuali inconvenienti.

Art. 64 – Uso di strumenti sonori.

Salvo quando previsto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, l'uso di apparecchi sonori nelle vie, piazze e spazi pubblici, anche se installati su veicoli in circolazione o in sosta.

Sono sempre vietati l'installazione e l'uso di apparecchi sonori all'esterno degli edifici.

L'uso di apparecchi sonori all'interno di negozi, esercizi pubblici e simili è consentito quando non ne derivi molestia ai passanti e al vicinato.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori dalle pubbliche strade e per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Art. 65 – Animali domestici.

In caso di permanenza, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, i proprietari devono evitare, con gli accorgimenti più opportuni, che eventuali stillicidi o lordure rechino danno o molestia ai passanti o agli inquilini dei piani inferiori

Art. 66 – Suono delle sirene non autorizzato.

È vietato azionare le sirene fatta eccezione per quelle installate sugli automezzi che svolgono servizio pubblico di emergenza.

Art. 67 – Saracinesche

In qualsiasi ora del giorno, ed in modo particolare dalle ore 21 alle ore 7, la chiusura o apertura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alle quiete pubblica.

È fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere queste ultime ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo il rumore in caso d'uso.

Art. 68 – Fiere, mercati, sagre e festivals.

Durante lo svolgimento di fiere, mercati, sagre, festivals ed altre manifestazioni del genere, che avvengono entro l'abitato, è vietato l'uso di strumenti musicali, sirene, megafoni, nonché di qualsiasi altro strumento che possa arrecare, in qualunque modo, disturbo alla quiete del vicinato.

In via del tutto eccezionale, il Sindaco può autorizzarne l'uso in presenza di particolari circostanze o avvenimenti, prescrivendone particolari cautele.

Art. 69 – Rumori di carico e scarico di merci

Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico delle merci (casce, bidoni, bottiglie) o di altri oggetti, in vicinanza dell'abitato, come pure il trasporto dei contenitori di immondizie, devono essere effettuati con la massima cautela, in modo da non turbare la pubblica quiete.

Art. 70 – Trasporti di materiali rumorosi.

Il trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche ed altri oggetti rumorosi deve essere effettuato in modo da attenuare quanto più è possibile il rumore che ne deriva.

Chi effettua il trasporto degli oggetti suindicati deve quindi adottare gli accorgimenti idonei a ridurre al minimo il rumore.

Art. 71 – Venditori e suonatori ambulanti.

Ai venditori ambulanti ed a quelli che effettuano la vendita all'interno dei locali aperti al pubblico è fatto divieto di recare molestia ai passanti ed al vicinato con grida o gesta aventi lo scopo di attirare l'attenzione sulla loro attività.

L'esercizio di mestiere di suonatore ambulante, saltimbanco, cantante, prestigiatore, fachiro, ecc., è vietato in tutte le vie o piazze pubbliche o aperte al pubblico.

Speciali autorizzazioni da concedersi dal Sindaco possono essere accordate con particolari prescrizioni.

Art. 72 – Schiamazzi, grida e canti.

Sono vietati le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze specialmente da persone riunite in frotte, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni nell'interno delle osterie e simili dalle ore 22 all'alba.

Art. 73 – Gare sportive.

Salvo quanto disposto dal vigente T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, è vietato effettuare sulle strade e piazze pubbliche, o comunque sulle strade o piazze soggette a diritto di uso pubblico, gare velocipedistiche, podistiche o altre gare senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 74 – sale da ballo, cinema e ritrovi.

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno, e qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati, oltrechè dall'Autorità di pubblica sicurezza, anche dal Sindaco il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.

Art. 74bis – Utilizzo di motoslitte.

L'utilizzo di motoslitte deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco e limitato ad uno o più specifici tracciati o zone, indicati nell'autorizzazione.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il rispetto dell'art. 6 della L.P. 23 novembre 1978, n. 48, e successivamente modificazioni, e della L.P. 8 novembre 1993, n. 31 (e dell'art. 60 della L.P. 11.09.1998 n. 10), dovrà essere opportunamente temperato l'interesse del richiedente all'utilizzo di motoslitte per il trasporto di persone o cose verso luoghi raggiungibili esclusivamente su percorsi innevati o per attività connesse alla manutenzione ed alla gestione di piste da sci o anche semplicemente all'uso a carattere ricreativo o sportivo di tali veicoli, con le esigenze di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, in particolare acustico, e di salvaguardia della sicurezza sia degli utilizzatori delle motoslitte che dei terzi. Non può essere autorizzato l'utilizzo di motoslitte su strade aperte alla normale circolazione.

DISPOSIZIONI PER MESTIERI AMBULANTI

Art. 75 – Esercizio dei mestieri ambulanti.

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri ambulanti nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione dell’Autorità di P.S., senza prima avere ottenuto apposita licenza dell’Autorità comunale.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti, è vietato di importunare i passanti con l’offerta di merci o di servizi e di richiamare l’attenzione con grida o schiamazzi. È vietato pure di esercitare il mestiere fuori dei luoghi assegnati caso per caso od a norma di regolamento.

Art. 76 – Custodi di parcheggi pubblici.

Coloro che intendono esercitare il mestiere di custodi di autovetture, motocicli e cicli nei pubblici parcheggi, devono munirsi di speciale autorizzazione del Sindaco per il cui rilascio è necessario che il richiedente sia munito del certificato di iscrizione nel registro di cui al T.U. delle leggi di P.S. ed abbia ottenuto, ove prevista, in conformità alle disposizioni di cui al vigente Codice della strada, la concessione di apposito spazio pubblico. Nella licenza del Sindaco sono indicati i luoghi e gli spazi dove la custodia può essere esercitata da ciascun concessionario, nonché gli orai relativi all’esercizio della custodia stessa.

Art. 77 – Disciplina parcheggio ed esercizio spettacoli viaggianti, luna park, ecc.

I concessionari di attività per circhi, spettacoli viaggianti e parchi divertimenti, una volta ottenuta l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, sono tenuti all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- versamento alla cassa dell’ufficio economato di un deposito cauzionale per un importo che sarà fissato volta per volta dal Sindaco, quale titolo di caparra per eventuali danni e per rimborso spese riguardanti prestazioni comunali;
- pagamento, ove sia prescritto, dalla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- divieto di occupare con qualsiasi mezzo la sede stradale ed altre zone non contemplate dalla concessione, salvo particolari autorizzazioni nell’Autorità comunale;
- installazione di un numero sufficiente di contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- dotazione di servizi igienici ad uso privato;
- divieto di uso di segnali acustici;
- obbligo di mantenere la massima pulizia dell’ambiente;
- divieto di effettuare affissioni di manifesti pubblicitari in qualsiasi luogo del territorio comunale, se non negli appositi spazi stabiliti dal Comune;
- obbligo di disporre gli impianti, le attrezzature ed i vari veicoli al seguito secondo le indicazioni che saranno date sul posto dagli agenti di polizia del Comune.

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Art. 78 – Obbligo di esibire i documenti che autorizzano alla vendita.

È vietato il commercio ambulante senza l’autorizzazione.

I titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio ambulante o per l’esercizio dei mestieri girovaghi, nonché i loro coadiutori o rappresentanti, debbono essere muniti sempre dei documenti relativi e sono obbligati ad esibirli a richiesta degli agenti comunali o degli altri agenti della forza pubblica.

Art. 79 – Esercizio in appositi posteggi.

La vendita al pubblico, in forma ambulante, è ammessa mediante concessione a richiesta di apposito parcheggio all'uopo individuato ed è regolamentato anche nelle assegnazioni dei posteggi e programmato in base al piano integrativo commerciale.

È severamente vietata la vendita ambulante fuori delle zone individuate di cui sopra.

Eventuali soste sono consentite nelle vie elencate all'art. 90 del presente Regolamento.

In occasione di particolari ricorrenze, potranno essere rilasciati permessi provvisori.

Art. 80 – Intralcio alla circolazione.

Indipendentemente da quanto previsto nell'articolo precedente, non è consentito a venditori ambulanti esercitare l'attività quando la loro presenza possa provocare intralci al libero transito o recare molestia. Essi devono, in tali casi, allontanarsi su semplice invito degli agenti comunali o di altri agenti della forza pubblica.

Art. 81 – Posteggi su suolo di proprietà privata.

Gli esercenti mestieri girovaghi che utilizzano per la loro attività suolo di proprietà privata o di altro ente diverso dal Comune, sono tenuti a munirsi di benestare della Amministrazione comunale.

Dovranno comunque essere garantite le esigenze di cui al presente regolamento.

Art. 82 – Vendita ambulante di generi commestibili.

Per la vendita di generi commestibili (dolciumi compresi) e delle bevande, i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell'Ufficio Igiene.

È vietata la vendita ambulante di gelati e di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 83 – Comportamento.

Per il comportamento dei venditori ambulanti si richiamano le norme contenute nella parte di questo regolamento che disciplina il mercato settimanale e le norme del regolamento per il funzionamento del mercato di Borgo Valsugana.

Art. 84 – Orario.

I venditori ambulanti- esclusi quelli del mercato settimanale che sono regolati diversamente – sono tenuti all'osservanza dell'orario di vendita stabilito per i negozi al dettaglio che trattano gli stessi articoli.

PRODUTTORI DIRETTI AGRICOLI

Art. 85 – Produttori agricoli locali.

Salvo diverse disposizioni di legge, i produttori agricoli sono ammessi alla vendita dei propri prodotti tutti i giorni feriali, escluso il mercoledì nelle ore e luoghi che saranno stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.

I mercoledì, giorno di mercato, i produttori agricoli dovranno usufruire dei posti loro assegnati, previa richiesta almeno il giorno prima.

È vietato acquistare generi sulla piazza per rivendita.

La vendita dei prodotti agricoli è regolamentata dalla legge 9.2.1963, n°59.

Art. 86 – Controllo e pagamento tassa occupazione spazi – esposizione prezzi.

I generi posti in vendita sono soggetti a controllo degli agenti comunali di servizio ai fini della tutela della salute pubblica e devono sottostare alla disciplina dei prezzi. I titolari del posteggio sono tenuti al pagamento delle tasse comunali.

Art. 87 – Occupazione e pulizia del suolo.

Il posteggio da occupare con mezzi, banchi, recipienti idonei sarà disciplinato dall’Autorità competente e dovrà essere sempre mantenuto pulito.

Art. 88 – Vendita dei funghi.

La vendita dei funghi è disciplinata dal vigente regolamento comunale di igiene.

Art. 89 – Divieto di uso delle fontane.

È vietato lavare commestibili, erbaggi od altro nella vasca delle fontane, come collocare nelle stesse o sulle basi qualsiasi oggetto, o derivare l’acqua per qualsiasi scopo.

DISCIPLINA MERCATO SETTIMANALE

Art. 90 – Organizzazione.

Il mercato settimanale degli ambulanti è disciplinata dall’Amministrazione comunale in conformità al regolamento vigente e attraverso opportuni interventi organizzativi rispondenti ad esigenze di pubblico interesse ed alla conseguente azione di vigilanza sanitaria e di polizia in genere.

Art. 91 – Area del mercato.

Le aree destinate al mercato settimanale sono costituite da:

- Padri Morizzo
- Via A. Peruzzo (lato Sud-Ovest del ponte sul Brenta);
- Piazza Martiri della Resistenza;
- Piazza A. Degasperi;
- Piazza Romani (lato Sud fino alla pesa pubblica);
- Via A. Spagolla (marciapiede fino all’inizio del fabbricato della Scuola Media).

Art. 92 – Vendita pesce – affettati – polli – cibi cotti.

La vendita di commestibili affettati, pollo allo spiedo e di cibi cotti, potrà essere consentita solo dopo specifico benestare dell'Ufficiale sanitario di questo Comune e limitatamente in Piazza Romani; la vendita delle carni di volatile, coniglio e selvaggina è consentita solamente allo spiedo.

Art. 93 – Orario

Il mercato settimanale ha svolgimento il mercoledì di ogni settimana.

Per le ore 14 l'area mercato dovrà essere totalmente sgombera.

Qualora il mercato venga a cadere il giorno festivo, il medesimo avrà luogo nel giorno successivo non festivo.

Art 94 – Assegnazione posteggi.

L'ammissione al mercato viene decisa dall'Amministrazione comunale, su richiesta dell'ambulante interessato, seguendo il criterio contemplato nel regolamento specifico.

L'assegnazione dei posti ai singoli commercianti in possesso di regolare licenza è fatta a cura della Polizia Urbana tramite il Comando Vigili Urbani, coadiuvato dai rappresentanti dei commercianti ambulanti in seno alla Commissione comunale per la disciplina del commercio.

Art. 95 – Accesso al mercato.

L'accesso al mercato è regolato dal Comando Vigili Urbani. Gli ambulanti autorizzati vi accedono senza alcuna formalità, evitando di impedire il transito ad altri.

Sull'area del mercato non è consentita la sosta di veicoli all'infuori di quelli di proprietà degli ambulanti che, a giudizio del Comando Vigili Urbani, possono trovare spazio sufficiente accanto al banco di vendita senza pregiudicare la funzionalità del mercato.

Art. 96 – Modifiche – Soppressione di posteggi.

L'ubicazione e la superficie degli spazi riservati a ciascun ambulante possono essere modificati con provvedimento consiliare ed in conformità al disposto dell'art. 5 della Legge 398/1976.

Art. 97 – Allestimento banchi.

L'allestimento del banco deve avvenire con il massimo ordine e la più accurata pulizia, evitando di danneggiare gli altri esercenti e di disturbare con rumori il vicinato.

Gli ambulanti in possesso di veicoli non possono utilizzare gli stessi come banchi, ad eccezione dei casi in cui i medesimi siano attrezzati a banco di vendita.

Gli automezzi ed altri veicoli, appena effettuato lo scarico della merce, devono essere allontanati dal luogo del mercato (vedi art. 95).

Art. 98 – Idoneità dell'attrezzatura.

Per l'esposizione della merce, gli operatori hanno l'obbligo di provvedersi di idonea ad adeguata attrezzatura.

A giudizio insindacabile del Comune non saranno ammessi al mercato quegli ambulanti la cui attrezzatura non risponda ai requisiti di decoro e di ampiezza corrispondenti al luogo in cui essa viene collocata.

Art. 99 – Orario per l'impianto di smontaggio.

È consentito agli ambulanti di iniziare l'allestimento dei bianchi una ora prima dell'orario di apertura del mercato, inteso che le vendite possono avere inizio nel rispetto dell'orario medesimo.

Il posteggio occupato dovrà essere lasciato libero allo scadere dell'orario di vendita. È consentito, comunque il tempo necessario per riordinare le merci e smontare le attrezzature purché ciò avvenga entro il periodo massimo di un'ora.

È vietato agli operatori di abbandonare il mercato prima dell'orario di chiusura o di muovere i veicoli in posteggio, salvo casi del tutto eccezionali e non ricorrenti, previamente autorizzati dagli organi di polizia del mercato.

Art. 100 – Tassa – Occupazione spazi.

I titolari di posteggio devono corrispondere la tassa di occupazione di suolo pubblico.

I medesimi non possono occupare una superficie superiore a quella loro assegnata.

Art. 101 – Comportamento.

È vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:

- ingombrare i varchi di passaggio od ostacolare la circolazione sia veicolare che pedonale;
- far uso di altoparlanti ed attirare i compratori con grida o gesti smodati;
- far uso di radio, giradischi o altri strumenti sonori;
- tenere cani od altri animali;
- operare in modo che vengano compromessi l'ordine, la disciplina, la moralità, il decoro.

Art. 102 – Responsabilità per danni.

Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni, sottrazioni o danneggiamento di merci od altro che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dei luoghi destinati al mercato settimanale, né per eventuali danni arrecati a terzi.

Gli operatori sono responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica nell'espletamento della loro attività.

Art. 103 – Osservanza delle disposizioni.

Sanzioni ex art. 11 Legge 398 ed ex art. 20 D.M. 15.1.1977

Gli ambulanti dovranno attenersi scrupolosamente all'osservanza delle citate disposizioni e a tutte quelle vigenti in materia, nonché alle direttive che verranno impartite di volta in volta dall'Autorità comunale e dal vigile di servizio.

I trasgressori saranno puniti a' sensi della legge comunale e provinciale (salvo quando dispongono, in materia di penalità, altre leggi e regolamenti), fatti salvi i provvedimenti di sospensione temporanea dell'attività o dell'allontanamento definitivo dal mercato nei casi più gravi e recidivi.

DEPOSITO, VENDITE, LAVORAZIONE E TRASPORTO DI MATERIE COMBUSTINILI E INFIAMMABILI

Art. 104 – Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili.

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni portate dal R.D.L. 2.11.1933, n°1741, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20.7.1934, n°1303, nonché dalle norme tecniche di sicurezza approvate con decreti ministeriali 31.7.1934 e 12.5.1937 e delle norme contenute nel regolamento per l'esecuzione delle leggi di P.S. 6.5.1940, n°635, e dell'art. 25 della L.P. 18.11.1978, n°47.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a provvedersi di nulla osta del Sindaco.

È fatto divieto costituire depositi per quantità superiori a quelle consentite.

Non è richiesto il nulla osta comunale per i depositi ad uso esclusivamente privato, occorrenti per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

Il nulla osta potrà essere negato quando, dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 105 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita combustibili.

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere situati al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzino superanti i mc. 1000 dovranno essere tenuti fuori dal cento abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, e coperti da volta reale, con pareti a soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con locali di abitazione e con la gabbia delle scale dovranno essere convenientemente protette.

Art. 106 – Autorimesse.

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza.

Esse si intendono inoltre sottoposte alla sorveglianza del Comando Vigili del Fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Particolari cautele dovranno prescriversi per la sosta di autoveicoli in locali chiusi o garages, quando detti mezzi siano muniti di impianto di trazione di gas.

Art. 107 – Fucine e forni.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere munite di cappa che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni.

Non si possono attivare forni o fucine, senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

Art. 108 – Bocche d'incendio.

I locali di cui agli artt. 105, 106 e 107 dovranno essere provveduti di impianti antincendio, secondo le disposizioni impartite dal Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco e tali impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di coloro che li usano, restandone, però, responsabile anche il proprietario.

Art. 109 – Uso di fiamma libera.

È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale ed artificiale, specialmente se in miscela con l'acquaragia, sopra fiamma libera o focolare (tale riscaldamento dovrà esser fatto a bagnomaria con acqua calda);
- c) fornire di alcool petroli o benzina le lampade ed i fornelli mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

Art. 110 – Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualunque modo e con qualunque arma.

Anche in caso di autorizzazione da parte degli Ufficio di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco con cui verranno dettate le norme atte a prevenire incendi o altri accidenti.

È pure vietato accendere fuochi aperti sulle vie e sulle piazze, nei boschi, lungo le strade, su linee ferroviarie ed in qualsiasi altro luogo aperto al pubblico, che presenti pericolo di incendio.

Art. 111 – Fuoco, oggetti accesi.

È vietato trasportare fuoco da un luogo all'altro senza gli utensili atti ad impedire la dispersione, oppure gettare od abbandonare in qualsiasi luogo pubblico o privato fiammiferi e sigari accesi, brace, carte ed altro materiale in stato di combustione; tali materie devono distruggere in modo che non possano per qualsiasi evento riuscire pericolose alla sicurezza pubblica.

È pure vietato entrare con lume scoperto, con pipa o sigaro accesi in luoghi o depositi di materiale facilmente infiammabile.

È fatto divieto di incenerimento di residui vegetali di ogni genere provenienti dall'attività agronomica ad una distanza delle abitazioni inferiore a 50 metri.

È fatto altresì assoluto divieto di incenerimento di tali residui vegetali in periodi di particolare siccità ed in periodi di consistente presenza di inquinanti nell'area, circostanze la cui sussistenza dovrà essere in entrambi i casi accertata con ordinanza del Sindaco; è ancora fatto divieto di incenerimento dei residui vegetali nei giorni ventosi.

Quale innesco per l'accensione dei fuochi è fatto assoluto divieto dell'uso di plastica, gomma, carburanti, materiali sintetici combustibili ed altri prodotti inquinanti in genere.

Fermi restando i divieti di cui ai due commi precedenti, l'incenerimento dei residui vegetali provenienti dall'attività agronomica è consentito solo a condizione che il materiale da incenerire abbia caratteristiche chimico/fisiche ed un contenuto di umidità tali da consentire una rapida combustione ed una produzione di fumo molto limitata; non è ammesso l'incenerimento lungo e prolungato con presenza di pinnacolo di fumo denso protratta nel tempo.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui e chi ha acceso un fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco è spento.

Art. 112 – Schermature di apparecchiature elettroniche.

Nelle installazioni di luce e di energia elettrica è proibito stendere le condutture nei sottotetti e nei fienili, nelle stalle, lungo le pareti e travature in legno senza il prescritto rivestimento con canne tubolari. Lo stesso vale per esercizi e laboratori ove di lavorano e sono depositate sostanze infiammabili.

Chiunque esegua impianti elettrici di qualsiasi tipo è tenuto ad adottare, sotto la sua responsabilità, tutti i mezzi consigliati dalla tecnica e dalla pratica, ai fini di non arrecare disturbi agli impianti elettrici dei vicini e ciò in conformità delle leggi vigenti.

Art. 113 – Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio.

Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente e che lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo di guardia dei Vigili del Fuoco.

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ed operarsi per l'estinzione, coadiuvando i Vigili del Fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei Vigili anzidetti od a chi ne fa le veci e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini, quando gli eventuali reparti di truppa.

È obbligo di ognuno mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei Vigili del Fuoco quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero patire.

I Vigili del fuoco e gli agenti della forza pubblica posso, all'occorrenza, introdursi nelle casse o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione, ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi e fontane.

Art. 114 – Installazione impianti di gas di petrolio liquido per uso familiare.

Al fine di evitare qualsiasi pericolo di incendio è necessario che:

- a) l'installazione della bombola di g.p.l. avvenga all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: sui balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno);
- b) la protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, sia fatta con guaina metallica aperta verso l'esterno, e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del g.p.l. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- c) venga applicato adatto dispositivo atto ad evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma.

Art. 115 – Condotti del fumo - camini.

Tutti i camini o condutture di fumo devono in via ordinaria essere spazzati e puliti almeno una volta ogni anno, quando servono ad uso esclusivamente domestico, ed ogni 6 mesi quando servono per la cucina di alberghi, ristoranti, convitti, mense, ecc. o per stabilimenti nei quali l'azione del fumo sia continua ed attiva.

Per l'esatto adempimento di questa prescrizione, oltre agli inquilini ed agli esercenti, sono direttamente responsabili i proprietari degli edifici interessati.

Art. 116 – Dimensioni e costruzioni tecniche dei condotti del fumo.

Le canne ed i tubi del camino, stufa, forno e simili, fatta eccezione di quelli del gas combustibile, debbono elevarsi almeno un metro sopra il tetto della casa da cui emergono o contro cui sono appoggiati. A seconda dell'importanza del camino, forno e simili e delle condizioni locali, potranno prescriversi altezze maggiori.

Quando di essi esalino vapori acidi o nocivi o fuliggine molesta, le canne ed i tubi dovranno sempre elevarsi ad altezze quali saranno richieste dalle esigenze dell'igiene pubblica.

I loro sbocchi dovranno essere lontani non meno di quattro metri dalle finestre degli edifici circostanti.

Non devono in ogni caso essere superati i limiti alle emissioni stabiliti dalla L.P. 47/78.

Art. 117 – Condotti per le industrie.

I fumaioli di officine, forni o stabilimenti industriali dovranno avere una camera di deposito della fuliggine od altri mezzi per impedire il diffondersi di materie pericolose o moleste per i vicini. Potrà inoltre essere imposta l'applicazione di apparecchi depuratori del fumo od altri congegni atti ad eliminare i fumi molesti anche per abitazioni private.

Può essere fatto obbligo ai titolari di aziende commerciali e industriali che presentino particolare pericolo d'incendio, di istituire nei rispettivi stabilimenti una guardia

notturna del fuoco, la quale dovrà attenersi a tutte le prescrizioni dettate del Comandante dei Vigili del Fuoco.

Non devono in ogni caso essere superati i limiti alle ammissioni stabiliti dalla L.P. 47/78.

Art. 118 – Servizio spazzacamino – Manutenzione delle camere da fumo.

Agli effetti della regolare manutenzione delle camere da fumo e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito il servizio obbligatorio di spazzatura dei camini.

Nessuno può esercitare il mestiere di spazzacamino senza il permesso speciale del Sindaco, sentita la Giunta municipale o la Commissione antincendi se esiste.

Per l'esecuzione dei lavori di spazzacamino, il territorio comunale può essere suddiviso in zone. È pure prevista la possibilità di aggregazione a altri Comuni limitrofi per l'espletamento di un servizio consorziato.

A ciascuna zona può essere assegnato, previo parere dell'Associazione Artigiani, uno spazzacamino regolarmente autorizzato ed iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane.

SANZIONI

Art. 119 – Contravvenzioni

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre che essere tenuti verso il Comune al risarcimento degli eventuali danni ed alla restituzione in pristino in dipendenza del fatto contravvenzionale ed a prescindere dalle pene stabilite dal Codice penale o da altra legge penale, quando costituiscono reati, sono puniti (a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3.3.1934, n° 383, modificato dall'art. 9 della legge 9.6.1947, n° 530) con l'ammenda definita dal Sindaco entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 120 – Accertamento e risoluzione delle contravvenzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali od agenti di polizia giudiziaria. In particolare, questo dovere spetta alle guardie municipali.

La risoluzione in via amministrativa immediata, all'atto della contestazione o successiva di fronte al Sindaco, è disciplinata dalla legge.

Art. 121 – Somma fissa di conciliazione.

La misura della somma fissa da pagarsi in via di conciliazione amministrativa nelle mani dell'agente verbalizzante, è stabilita con ordinanza del Sindaco, il quale potrà peraltro disporre che determinate contravvenzioni siano escluse da tale forma di conciliazione.

Art. 122 – Condizioni dell'accettazione dell'oblazione.

Il Sindaco, senza pregiudizio di quanto gli compete in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti, potrà subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini in un termine da prefiggersi, la conseguenza della trasgressione o lo stato di fatto che lo costituisce. Qualora il contravventore non adempia alla condizione, o

qualora il procedimento penale abbia termine con la condanna di esso, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori a spese del contravventore.

Il termine prefisso non esonera in alcun caso il contravventore dalle responsabilità inerenti al fatto contravvenzionale.

Art. 123 – Sequestro di cose.

Chiunque abusivamente proceda ad una occupazione dello spazio e dell'area pubblica, od eserciti un'attività subordinata al permesso dell'Autorità comunale, può essere soggetto al sequestro delle cose con le quali compie l'occupazione od esercita l'attività.

Anche nel caso di esercizio abusivo del mestiere ambulante, gli agenti comunali, oltre che contestare la contravvenzione, potranno procedere al sequestro dei mezzi coi quali il mestiere si esercita. Le cose sequestrate saranno, a spese e rischio del contravventore, depositate nella sede comunale e restituite solo dopo che sia stato effettuato un deposito di garanzia oppure dopo che la contravvenzione sia risolta nei modi di legge. Trascorso un mese da questa data, il Sindaco potrà procedere alla vendita degli oggetti sequestrati, tenendo a disposizione le somme invece delle cose, salvo la parte dovuta all'Erario dello Stato e del Comune.

Se le cose sequestrate sono soggette a facile deterioramento, l'Autorità comunale potrà disporre l'immediata vendita, oppure, se del caso, la dispersione; quando la vendita immediata non sia possibile, esse potranno essere destinate ad Istituti di beneficenza.

Art. 124 – Identificazione dei contravventori.

I contravventori alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, che all'atto della contestazione non siano muniti di validi documenti di riconoscimento, potranno essere accompagnati dagli agenti municipali agli Ufficiali Polizia o di Pubblica Sicurezza, al fine della loro identificazione.